ORDINANZA n. 61/2026

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

il Giudice, Cons. Alessandro Benigni, ai sensi dell'art. 164 c.g.c., sciogliendo la riserva espressa nell'odierna udienza, pronuncia la seguente

O R D I N A N Z A

nel giudizio iscritto al **N.R.G. 21778,** sul ricorso depositato il 5 gennaio 2026 da **L.F.,** generalizzata in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti G.C. e G.C. del Foro di Roma, sito in Roma, Viale Parioli n. 47, dai quali è rappresentata e difesa, nei confronti di:

INPS - Gestione Pensioni Pubbliche - sede locale della Spezia, in persona del Presidente p.t., generalizzata in atti, difesa e rappresentata dall'Avv. L.B. dell'Avvocatura interna;

Ministero della Difesa - **Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva (PREVIMIL),** in persona del Direttore Generale *p.t.*, elettivamente domiciliato presso la sede di Roma, Viale dell'Esercito n. 186, rappresentato e difeso dalla Dott.ssa M.P. e dalla Dott.ssa A.C.;

udita nell' udienza del 29 maggio e in quella odierna, l'Avv. B. per l'INPS, in assenza dei difensori della ricorrente;

- letto il ricorso con cui si chiede, previa eventuale consulenza

tecnica d'ufficio medico – legale, l'accertamento ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato, della sussistenza del nesso causale tra la patologia «*esiti – di esclusivo rilievo strumentale – di pregressa ischemia cerebellare*» sofferta dal Sotto Capo della Marina Militare F.L. ed il servizio militare prestato dalla medesima ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato, con l'ascrivibilità della patologia sofferta alla VII categoria della Tabella A con efficacia retroattiva dalla data di congedo;

- letta la comparsa di risposta con cui il Ministero della difesa afferma la competenza esclusiva dell'INPS ad adottare il provvedimento di conferimento di pensione normale privilegiata, riservandosi la facoltà di depositare una propria dettagliata consulenza tecnica di parte;

- letta la comparsa di costituzione e risposta con cui l'INPS chiede il rigetto del ricorsa per mancata dimostrazione di «*fatti eccezionali, esorbitanti dagli ordinari compiti d'istituto e scientificamente idonei a spiegare la genesi della patologia»;*

- udita all'odierna udienza l'Avv. B., la quale ha confermato integralmente le conclusioni contenute nella propria comparsa di risposta:

- rilevato che il SC MM L. contesta sostanzialmente il parere con cui il Comitato di Verifica per le cause di servizio non ha riconosciuto la dipendenza da fatti di servizio dell'infermità "*esiti – di esclusivo rilievo strumentale – di pregressa ischemia*

cerebellare" in quanto «*non risultano sussistenti specifiche situazioni di effettivi disagi o surmenage psico – fisico tali da rivestire un ruolo di causa o concausa efficiente e determinante*»

- letto il verbale mod. BL/B n. CMO – 01/1804/MM del 13 settembre 2016 con cui la Commissione Medica Ospedaliera del Dipartimento Militare Medicina Legale della Spezia ha ritenuto che la patologia della ricorrente fosse ascrivibile alla Tabella A - VIII[a] categoria allegata al D.P.R. n. 834/1981;

- considerato che il Consulente tecnico di parte (Dott. M.F. – Specialista in Medicina legale), con relazione medica del 24 aprile 2025 allegata al ricorso, partendo dal presupposto per cui «*La predisposizione costituzionale del soggetto a contrarre infermità non deve essere di ostacolo al riconoscimento della sussistenza del rapporto di concausalità necessaria e preponderante fra l'infermità riscontrata e il servizio svolto*», ritiene che la concausa prevalente dell'infermità del ricorrente sia rinvenibile nei «*gravosi servizi diurni e notturni, i continui spostamenti navali, le continue variazioni climatiche avverse … l'attività manuale pesante svolta nella sala motori a temperature elevate*», le quali possono comportare un incremento della pressione con danni ai vasi arteriosi, quali ischemie o emorragie, valutando una riduzione della capacità lavorativa dipendente da causa di servizio ascrivibile almeno alla Tabella A - VII[a] categoria e non all'ottava come certificato dalla competente Commissione Medico Ospedaliera) ;

- rilevato che la relazione del consulente di parte è meritevole di approfondimento, alla luce dell'assenza di patologie pregresse dell'interessata e della sin troppo sintetica motivazione esposta nel parere della competente Commissione di Verifica per le Cause di servizio;

- ritenuto, ai sensi dell'art. 97 c.p.c. di rivolgersi, per il relativo parere medico – legale, al Dipartimento di Scienze della Salute dell'Università degli Studi di Genova - Sezione di Medicina Legale e Bioetica, sin da ora autorizzata ad una eventuale visita diretta, se ritenuta opportuna (durante la quale la ricorrente potrà essere assistito da medico di propria fiducia) con assunzione di eventuali chiarimenti o informazioni ritenuti opportuni, nel rispetto del contraddittorio con i consulenti di parte di entrambe le parti, e l'assegnazione del termine di centocinquanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, come successivamente scansionati in dispositivo, per la conclusione delle operazioni consulenziali, con eventuale possibilità di proroga, purché tempestivamente chiesta e sufficientemente motivata;

- letto l'art. 10_{6bis} D.L. 30.09.2005 n. 203 convertito, con modificazioni, dalla L. 2.12.2005, n. 248, il quale impone al consulente tecnico d'ufficio (e cioè, in questo caso, il Dipartimento universitario) di inviare, entro quindici giorni antecedenti l'inizio delle operazioni peritali, anche in via telematica, apposita comunicazione sia al Direttore della sede provinciale dell'INPS competente o a suo delegato, sia al Direttore Generale della Direzione della

Previdenza Militare e della Leva del Ministero della Difesa o a suo delegato – con successiva allegazione alla relazione peritale della ricevuta della relativa comunicazione, a pena di nullità rilevabile d'ufficio dal giudice, cui deriverebbe eventuale responsabilità amministrativo – contabile;

P. Q. M.

D I S P O N E

l'acquisizione di una relazione peritale da parte del Dipartimento di Scienze della Salute dell'Università degli Studi di Genova - Sezione di Medicina Legale e Bioetica, il quale, previa eventuale visita diretta e contestuale esame degli atti e della documentazione trasmessa, dovrà motivatamente rispondere al seguente

Q U E S I T O

Dica il consulente nominato se le accertate mansioni lavorative di motorista navale esercitate per circa sette anni (prima dal 15 dicembre 2006 al 22 ottobre 2007 e successivamente dal 29 giugno 2009 al 19 agosto 2015) abbiano costituito, secondo un criterio di probabilità logica (50%+1), tenendo conto di tutte le attività svolte e specificate nel ricorso e nella documentazione prodotta a corredo, concausa efficiente e determinante della infermità "esiti – di esclusivo rilievo strumentale – di pregressa ischemia cerebellare" *accertata il 13 settembre 2016 dalla Commissione Medica Ospedaliera del Dipartimento Militare Medicina Legale della Spezia nonché, infine, la tabella e categoria di ascrivibilità.*

Il Dipartimento comunicherà alle parti e alla Segreteria di questa

Sezione giurisdizionale il giorno, l'ora e il luogo di inizio delle operazioni peritali.

F I S S A

- il termine di 30 giorni dalla notificazione della presente ordinanza al Dipartimento di Scienze della Salute dell'Università degli Studi di Genova - Sezione di Medicina Legale e Bioetica per la comunicazione al Direttore della sede provinciale dell'INPS e al Direttore Generale della Direzione della Previdenza Militare e della Leva del Ministero della Difesa dell'avviso delle operazioni peritali e alla Segreteria di questa Sezione giurisdizionale, con un anticipo di almeno quindici giorni rispetto all'inizio delle operazioni, ai sensi dell'art. 10 D.L. n. 203/2005;

- il termine di 15 giorni dalla notificazione della presente ordinanza al ricorrente e alle Amministrazioni oggi convenute per la comunicazione della nomina di un consulente tecnico di parte al Dipartimento di Scienze della Salute dell'Università degli Studi di Genova - Sezione di Medicina Legale e Bioetica e alla Segreteria di questa Sezione giurisdizionale;

- il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la trasmissione, da parte del medesimo Dipartimento, di uno schema della relazione alle parti ovvero ai loro consulenti, se nominati;

- il termine di 15 giorni dalla ricezione dello schema di relazione per la trasmissione al Dipartimento interessato di eventuali osservazioni e conclusioni delle parti e/o dei loro consulenti;

- il termine di 15 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cui al punto precedente per il deposito presso la Segreteria della Sezione della versione definitiva della relazione, in cui il Dipartimento nominato darà conto delle eventuali osservazioni e conclusioni dei consulenti di parte, prendendo specificamente posizione su di esse;

- il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione del deposito della relazione definitiva, a cura della Segreteria di questa Sezione giurisdizionale, per eventuali specifiche contestazioni delle parti costituite sul contenuto della medesima.

D I S P O N E

il rinvio del presente giudizio all'udienza fissa del **23 aprile 2027 ore 9.30**. Non verrà dato altro avviso alle parti costituite

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti, inclusa la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite, nonché trasmissione della medesima, dell'intero fascicolo processuale al Dipartimento di Scienze della Salute dell'Università degli Studi di Genova - Sezione di Medicina Legale e Bioetica.

Così provveduto nella camera di consiglio del 23 ottobre 2026.

Il Giudice

Cons. Alessandro Benigni

Il Giudice ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art 52 del decreto legislativo 30 giugno2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), rubricato "Dati identificativi degli interessati", come novellato a seguito del recepimento del Regolamento n. 2016/679 (GDPR) con il d.lgs. n. 101/2018,

dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga appo-sta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo nel riguardi di parte ricorrente, eredi ed aventi causa, le cui generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti saranno pertanto oscurati nelle versioni inserite nelle banche dati pubbliche (e non riservate) ovvero in caso di diffusione, anche via web e con qualsivoglia altra modalità.

Cons. Alessandro Benigni

Depositato in udienza il 23 ottobre 2026

Per il Direttore della segreteria

Il Funzionario Amm.vo

Gigliola Valli

In esecuzione del provvedimento collegiale, visto l'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Genova, 23 ottobre 2026

per Il Direttore della Segreteria

Gigliola Valli